

# ARCHIMEDE

Sistemi e Servizi Informatici e Telematici

## **CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANZARO**

---

Tra la **ARCHIMEDE s.a.s. di Graziano Antonio & C.** (con sede legale ed operativa in Via Pusi Antica, 7 - 88040 Falerna Scalo (CZ), P.IVA 01642890790), che è successivamente indicata come "**ARCHIMEDE**"

e

il **Comune di Falerna** " (Codice Fiscale n. 003764, Piazza Municipio - 88040 Falerna), che è successivamente indicata come "**CLIENTE**"

**si conviene e si stipula quanto segue.**

La **ARCHIMEDE** fornisce al Cliente, che accetta, l'assistenza tecnica, per i software oggetto del presente contratto, alle condizioni ed ai termini di cui appresso indicati.

## 1. ELENCO SOFWTARE OGGETTO DEL CONTRATTO

QUANTITA'	DESCRIZIONE APPARECCHIATURE	MARCA PRODOTTO
1	ANAGRAFE/ELETTORALE	DATA MANAGEMENT
1	CONTABILITA' FINANZIARIA	DATA MANAGEMENT
1	PERSONALE	DATA MANAGEMENT
1	S.A.I.A.	DATA MANAGEMENT
1	STATO CIVILE	DATA MANAGEMENT
1	CODICE DELLA STRADA	DATA MANAGEMENT
1	GESTIONE UFFICIO POL.MUN.	DATA MANAGEMENT

## 2. IMPORTO CANONE ANNUALE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

### 2.1 CANONE ANNUALE

Il canone annuale di assistenza stabilito tra le parti è pari al seguente importo (IVA 20% esclusa):

- Canone annuale: 6.000€

Tale importo dovrà essere pagato ogni anno dal Cliente alla ARCHIMEDE, in sei rate bimestrali anticipate, su emissione di regolare fattura da parte della ARCHIMEDE.

### 2.2 CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il pagamento dei canoni è dovuto anche per i periodi in cui le i software siano in manutenzione o aggiornamento tecnico ai sensi dell'art.2.1 del presente contratto, nonché per i periodi durante i quali si effettuano eventuali spostamenti o i software non vengano per qualsivoglia altra ragione utilizzate.

Qualsiasi onere fiscale, comunque denominato e configurato, che a norma di legge dovesse gravare od essere commisurato sui pagamenti dovuti in base all'art.2.1 o sul presente contratto o sulle macchine, ad esclusione delle normali imposte patrimoniali e delle imposte sul reddito dovute dalla ARCHIMEDE, sarà a carico del Cliente.

## 3. ASSISTENZA TECNICA DELLE APPARECCHIATURE

Come corrispettivo dei pagamenti di cui all'art.2.1, la ARCHIMEDE garantisce al Cliente quanto in seguito descritto.

1. La ARCHIMEDE garantisce al Cliente una completa assistenza tecnica, prestata dai suoi tecnici specializzati. I tecnici effettueranno la manutenzione del software oggetto del presente contratto onde garantire il perfetto funzionamento del sistema ed interverranno con la massima sollecitudine onde eliminare eventuali anomalie di funzionamento. Sono a carico della ARCHIMEDE i costi di manodopera, le spese di sostituzione o di riparazione delle parti guaste, i costi del trasporto al e dal laboratorio di assistenza tecnica.
2. La ARCHIMEDE garantisce al Cliente le installazioni di eventuali migliorie o aggiornamenti del software così come rilasciati da Data Management spa (di seguito denominato Produttore). Le migliorie e aggiornamenti che comportino la revisione strutturale degli archivi o del software stesso, non sono di norma coperte del presente contratto e faranno parte di trattativa a se stante per la cessione onerosa
3. Gli interventi richiesti verranno effettuati entro 24 (ventiquattro) ore lavorative e durante l'orario di lavoro normale in vigore per il personale tecnico della ARCHIMEDE e cioè dal periodo Lunedì - Venerdì' dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,00.
4. La ARCHIMEDE avrà diritto, su propria richiesta, di far sì che il suo personale tecnico ispezioni le installazioni oggetto del presente contratto.

5. Qualora, dopo l'installazione delle software presso il Cliente e l'eventuale ispezione, il personale tecnico della ARCHIMEDE determini che questi non sono in buono stato di funzionamento per cause non riconducibili alla ARCHIMEDE, è data facoltà alla ARCHIMEDE di sospendere o recedere dal presente contratto.

#### **4. RESPONSABILITA'**

L'assistenza tecnica di cui all'art.3 è prestata alle seguenti condizioni :

1. le caratteristiche di tutto l'impianto elettrico alimentante le apparecchiature oggetto del contratto devono essere in regola con le vigenti norme CEI e disposizioni di legge;
2. vengano espressamente esclusi dal presente contratto gli interventi e le forniture di parti di ricambio determinati da cause accidentali, quindi: incendi, fulmini, alluvioni, atti vandalici. In questi casi verranno addebitate al Cliente le spese di manodopera e dei pezzi di ricambio.
3. nell'eventualità di trasferimento delle apparecchiature, lo smontaggio e la reinstallazione dovrà avvenire a cura della ARCHIMEDE. Il Cliente è tenuto a dare tempestivo preavviso scritto almeno 15 gg. prima. Le spese del trasferimento verranno valutate a parte e saranno a carico del Cliente.
4. La ARCHIMEDE declina ogni responsabilità derivante dalle obbligazioni di cui all'art.3 nei casi in cui: non si verificano le condizioni dei punti 1,2 e 3 precedenti; in tutti i casi in cui vi sia impossibilità di adempimento dovuto a cause di forza maggiore, ivi compresi gli scioperi aziendali, ed altre cause imputabili a terzi; nel caso di guasti causati alle apparecchiature da negligenza, incuria, dolo del personale del Cliente o comunque da suoi tentativi di effettuare modifiche o riparazioni, ovvero spostamenti.
5. La responsabilità della ARCHIMEDE derivante dalle obbligazioni assunte ai sensi dell'art.3, comporta il mantenimento delle macchine in buone condizioni di funzionamento con esclusione di qualsiasi altra responsabilità, contrattuale od extracontrattuale, per danni diretti od indiretti alle persone od alle cose di proprietà del Cliente.

#### **5. DURATA E RINNOVO DEL CONTRATTO**

Il presente contratto ha la durata di anni uno (1) a partire **dalla data 01/01/2008 fino alla data 31/12/2008.**

Il contratto potrà essere rinnovato su comunicazione scritta, che dovrà avvenire almeno due mesi prima della scadenza annuale, del Cliente alla ARCHIMEDE per periodi della durata di anni uno (1), dando libero mandato alla ARCHIMEDE di fatturare l'importo del canone relativo, con le relative modalità di pagamento indicate al punto 2.

#### **6. MATERIALI USATI PER L'ASSISTENZA TECNICA E PROPRIETA'**

Gli strumenti ed ogni altra attrezzatura, utilizzati dal personale della ARCHIMEDE per l'assistenza tecnica, rimangono proprietà della ARCHIMEDE. Le parti sostituite restano di proprietà della ARCHIMEDE.

#### **7. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

In caso di:

- a) mancato pagamento alle scadenze pattuite delle somme dovute in base al presente contratto;
- b) effettuazione di modifiche o alterazioni dei software da parte del Cliente (vedi art.4), la ARCHIMEDE ha diritto di risolvere il contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata.

## 9. CLAUSOLA DI CHIUSURA

Sia nei casi sopra indicati, sia in ogni altro caso di risoluzione anticipata del contratto per fatto del Cliente, la ARCHIMEDE avrà diritto al pagamento da parte del Cliente degli importi ancora dovuti fino alla data di scadenza del contratto.

In caso di cessazione delle attività da parte del Produttore del software, o di mutamento delle sue politiche commerciali che impediscano alla ARCHIMEDE di poter prestare i servizi oggetto del presente contratto, questo si intenderà immediatamente risolto e la ARCHIMEDE ne darà tempestiva comunicazione al Cliente tramite lettera raccomandata. La ARCHIMEDE, in questo caso avrà diritto al pagamento da parte del Cliente dei soli importi ancora dovuti fino alla risoluzione.

## 8. COMPETENZA E LEGGE APPLICABILE

8.1 Il presente contratto è soggetto alle leggi italiane.

8.2 In caso di controversia sarà competente il giudice italiano ed in via esclusiva il Foro di Lamezia Terme.

## 10. CLAUSOLE DI SPECIFICA APPROVAZIONE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile sono specificamente approvate le seguenti clausole:  
art. 4 - Oggetto del contratto  
art. 7 - Manutenzione del contratto  
art. 8 - Competenza e legge applicabile.

\_\_\_\_\_  
Firma e Firma del Rappresentante del Cliente

## 9. CLAUSOLA DI CHIUSURA

La fornitura di cui al presente contratto è regolata esclusivamente dalle clausole dello stesso. Nessuna modifica o postilla al presente contratto avrà efficacia tra le parti a meno che non sia specificatamente approvata per iscritto dalle parti stesse.

Li \_\_\_\_\_

Timbro e Firma Rappresentante del Cliente



Timbro e Firma Rappresentante della ARCHIMEDE \_\_\_\_\_

## 10. CLAUSOLE DI SPECIFICA APPROVAZIONE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile sono specificatamente approvate le seguenti clausole:

art.4 - Responsabilità

art.7 - Risoluzione del contratto

art.8 - Competenza e legge applicabile.

Timbro e Firma del Rappresentante del Cliente



\_\_\_\_\_

A blue ink signature written over a horizontal line.